



Roma, 4 APR. 2001 19

Ministero dei Trasporti
e della Navigazione

ALLE CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

UNITÀ DI GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE
PER LA NAVIGAZIONE ED IL DEMANIO
MARITTIMO

Divisione DEM2
Prot. N. DEM2B 0749 Allegati 1
CLASS. A/R417

Risposta al Foglio del
Div. Sex. N.º

OGGETTO: Adeguamento dei depositi esistenti di GPL, che rientrano nella disciplina del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministero dell'interno 13 ottobre 1994.

15198

ALLE AUTORITA' PORTUALI
LORO SEDI

Per opportuna conoscenza si trasmette in allegato la lettera - circolare del 6 marzo 2001 n. NS 1361 4192 del Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi - relativa all'oggetto.

Il Direttore
Dott. Massimo Provinciali
Massimo Provinciali



Per copia conforme
Ufficio Amministrativo
Antonella Giacconi
A. Giacconi

Gia' adeguamento depositi g.p.l.

Decca

Handwritten signatures and initials



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPettorato PER LE ATTIVITA' E LE NORMATIVE SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

Roma, 6 marzo 2001

Lettera-Circolare NS 1360/4192 sott.1

- AI SIGG. ISPETTORI INTERREGIONALI E REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI
- AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

OGGETTO: Adeguamento dei depositi esistenti di GPL, che rientrano nella disciplina del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministero dell'interno 13 ottobre 1994.

Le opere di adeguamento dei depositi esistenti di GPL effettuate ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 13 ottobre 1994 (in S.O. alla G.U. n. 265 del 12 novembre 1994) non sono ricomprese tra quelle di cui all'art.1 del decreto 9 agosto 2000 del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministeri dell'interno, della sanità, e dell'industria, commercio e artigianato (in G.U. n. 196 del 23 agosto 2000).

Pertanto, i progetti di esecuzione di tali opere per l'adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al suddetto decreto 13 ottobre 1994, non comportando aggravio del preesistente livello di rischio, non devono ottenere il nulla osta di fattibilità e il parere tecnico conclusivo secondo le procedure stabilite dall'art.9 del D.Lgs 334/99.

Di conseguenza, il gestore può presentare la dichiarazione di non aggravio del rischio secondo le procedure stabilite dal suddetto decreto 9 agosto 2000.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(Dott. Ing. Alberto d'ERRICO)